

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	RIMBORSI
Contenuto	RIMBORSO A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI N. 30 CAPI AVICOLI ALLA "SOCIETÀ AGRICOLA DI LAIANO DI SIRIGU MAURIZIO & C. SOCIETÀ SEMPLICE" PIVA 06280400489 E CODICE ALLEVAMENTO 002FI043

Dipartimento	Dipartimento di Prevenzione
Direttore del Dipartimento	Renzo Berti
Struttura	SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale
Direttore della Struttura	Ferdinando Milicia
Responsabile del procedimento	Valentina Nardone

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 439,89	"Contributi ad associazioni di volontariato"	3B021401	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	Richiesta di indennizzo per abbattimento
B	1	Riepilogo indennizzo azienda "Società agricola Laiano" codice allevamento 002FI043 ubicata in Barberino di Mugello (FI) loc. Mangona 6 cap 50031 (p.iva 06280400489) per abbattimento e smaltimento avicoli

"documento firmato digitalmente"

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

Visti:

- Il Regolamento CE del 17 novembre 2003, n. 2160/2003 e s.m.i., concernente il controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- Il Regolamento UE del 09 marzo 2016, n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Il Regolamento UE 2017/625 del 15 marzo 2017, n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Richiamati:

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
- La legge 2 giugno 1988, n. 218 recante *“Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”* ed in particolare l’art 2, comma 4, ai sensi del quale *“ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario ((o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,)) una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari(...)”*;
- Il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, *“Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”* e le successive modificazioni di cui al Decreto 19 agosto 1996, n. 587, ed in particolare l’art 6, comma 8 che prevede che *“qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell’indennità prevista dall’art.2, comma 4, della legge n.218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all’albo dei periti del tribunale competente per territorio”*;
- Il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024 che ha lo scopo di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica e che, in caso di positività, prevede l’abbattimento obbligatorio immediato degli avicoli positivi, la distruzione delle uova e il conseguente indennizzo agli allevatori;

Visti altresì:

- la DGRT del 17 maggio 2004, n. 468, recante *“Incarico alle Aziende UUSLL di effettuare l’erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88”*;
- il DDRT del 06 ottobre 2004, n. 5861, recante *“Competenze e procedure per l’erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88”*;

Preso atto che, con rapporto di prova 1771047 del 08 luglio 2022 emesso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana che evidenzia la presenza di salmonella *enteritidis* nel materiale prelevato in data 27 luglio 2022 (verbale codice prelievo PNCS 79324);

Preso atto altresì che l'allevamento risulta infetto da un ceppo di salmonella rilevante per la salute umana e che quindi esiste un alto rischio di diffusione di agente patogeno di tossinfezione;

Dato atto che, con atto della UFC SPVSA Firenze 2 del 11 luglio 2022, n. 2MU/2022, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, è stato:

- confermato il vincolo sanitario su tutti gli animali della specie gallus gallus presenti in allevamento con divieto di spostamento e la sospensione della cessione o distruzione delle uova prodotte in azienda per il consumo umano diretto;
- disposto l'abbattimento e distruzione di tutti i capi avicoli presenti in allevamento, la pulizia e disinfezione dei locali dove sono detenuti gli animali e di tutte le attrezzature, nonché la distruzione delle uova raccolta e conservate in allevamento;

Vista la relazione di controllo ufficiale nr./SISPC 3871457 del 11 luglio 2022 attestante la presa visione abbattimento di 30 capi e il prelievo per ricerca salmonella in struttura allevamento ovino (stalla 1993), conservato agli atti;

Acquisita la richiesta di indennizzo, prot. SISPC del 01 agosto 2022, n. 943474, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentata da Maurizio Sirigu in cui dichiara di non aver esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art 34 del D.P.R. 633/72;

Considerato che con fattura n. 1103/2022 del 11 luglio 2022, disponibile in atti, la società agricola Laiano ha sostenuto, in favore di Bio Italy Service s.r.l., un costo di € 286,89 per lo smaltimento delle carcasse;

Preso atto che la Giunta Regione Toscana, con nota 15349/Q.110.30 del 21 gennaio 2010, ha sottolineato che le indennità di abbattimento erogate dal Servizio Sanitario Nazionale non sono assoggettabili ad IVA, per quanto chiarisce la risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n. 399456 del 30 ottobre 1984 e pertanto nella loro erogazione non deve essere computata in alcun modo l'aliquota IVA;

Preso altresì atto del riepilogo di indennizzo, allegato B quale parte integrante e sostanziale, del 23 agosto 2022 del Dr. Ciro Longobardi, delegato per la sanità animale UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 2, nel quale viene determinata la somma da liquidare alla Società agricola Laiano di Sirigu Maurizio & c. società semplice;

Ritenuto opportuno dover procedere al rimborso di € 439,89 a titolo di indennizzo alla Società agricola Laiano di Sirigu Maurizio & c. società semplice p.iva 06280400489 e codice allevamento 002FI043;

Dato atto che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 439,89, graverà sul conto economico 3B021401 "Contributi ad associazioni di volontariato", i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;

Ritenuto di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del termine stabilito dalla normativa per i tempi di rimborso;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e

congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Valentina Nardone, in servizio c/o la Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto che con rapporto di prova 1771047 del 08 luglio 2022 emesso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana che evidenzia la presenza di salmonella *enteritidis* nel materiale prelevato in data 27 luglio 2022 (verbale codice prelievo PNCS 79324);
2. di prendere altresì atto che l'allevamento risulta infetto da un ceppo di salmonella rilevante per la salute umana e che quindi esiste un alto rischio di diffusione di agente patogeno di tossinfezione;
3. di dare atto che, con atto della UFC SPVSA Firenze 2 del 11 luglio 2022, n. 2MU/2022, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, è stato:
 - confermato il vincolo sanitario su tutti gli animali della specie gallus gallus presenti in allevamento con divieto di spostamento e la sospensione della cessione o distruzione delle uova prodotte in azienda per il consumo umano diretto;
 - disposto l'abbattimento e distruzione di tutti i capi avicoli presenti in allevamento, la pulizia e disinfezione dei locali dove sono detenuti gli animali e di tutte le attrezzature, nonché la distruzione delle uova raccolta e conservate in allevamento;
4. di rilevare che, con la relazione di controllo ufficiale nr./SISPC 3871457 del 11 luglio 2022 è stata presa visione abbattimento di 30 capi ed è stato effettuato il prelievo per ricerca salmonella in struttura allevamento ovino (stalla 1993), conservato agli atti;
5. di acquisire la richiesta di indennizzo, prot. SISPC del 01 agosto 2022, n. 943474, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentata da Maurizio Sirigu in cui dichiara di non aver esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art 34 del D.P.R. 633/72;
6. di considerare che con fattura n. 1103/2022 del 11 luglio 2022, disponibile in atti, la società agricola Laiano ha sostenuto, in favore di Bio Italy Service s.r.l., un costo di € 286,89 per lo smaltimento delle carcasse;
7. di prendere atto che la Giunta Regione Toscana, con nota 15349/Q.110.30 del 21 gennaio 2010, ha sottolineato che le indennità di abbattimento erogate dal Servizio Sanitario Nazionale non sono assoggettabili ad IVA, per quanto chiarisce la risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n. 399456 del 30 ottobre 1984 e pertanto nella loro erogazione non deve essere computata in alcun modo l'aliquota IVA;
8. di prendere altresì atto del riepilogo di indennizzo, allegato B quale parte integrante e sostanziale, del 23 agosto 2022 del Dr. Ciro Longobardi, delegato per la sanità animale UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 2, nel quale viene determinata la somma da liquidare alla Società agricola Laiano di Sirigu Maurizio & c. società semplice;
9. di ritenere opportuno dover procedere al rimborso di € 439,89 a titolo di indennizzo alla Società agricola Laiano di Sirigu Maurizio & c. società semplice p.iva 06280400489 e codice allevamento 002FI043;

10. di dare atto che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 439,89, graverà sul conto economico 3B021401 “Contributi ad associazioni di volontariato”, i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall’Azienda;
11. di trasmettere il presente atto, con la documentazione a supporto ai fini degli adempimenti conseguenti, alla SOC Fornitori e all’Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 2;
12. di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;
13. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
15. di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE SOC SERVIZI
AMMINISTRATIVI ALLE STRUTTURE, ALLA
PREVENZIONE E ALLA MEDICINA
LEGALE
(Dott. Ferdinando Milicia)**